

COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **6**

OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI - ANNO 2003

L'anno **duemilatre** il giorno **ventitre** del mese di **gennaio** alle ore **21**.

Nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunito il consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

VETTORAZZI GILBERTO	P	MASON MIRIAM	P
BARICHELLO LUIGI	P	ROSSETTO CARLA	P
MONTEFORTE DANIELE	P	PIVA ALBERTO	P
TONELLO ARTURO	P	ROSSETTO GLORIA	P
PICCOLO ADELIO	P	TONAZZO STEFANO	P
GALEGA ALESSANDRO	P	DUREGON RENZO	P
TOGNON MICHELE	P	VALENTINI LORENZO	P
GUI GIUSEPPE	P	SCAGLIA PAOLO	P
ZAVATTIERO ROBERTO	P		

Vengono nominati scrutatori i sigg.:

MASON MIRIAM

TONAZZO STEFANO

SCAGLIA PAOLO

Partecipa alla seduta il sig. MARTINELLO RENATO nella sua qualità di Vice Segretario.

Il Sig. VETTORAZZI GILBERTO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to VETTORAZZI GILBERTO

IL VICE SEGRETARIO
F.to MARTINELLO RENATO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. **28** di reg. pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi, **11 FEB. 2003**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ATTILIA FABBRO

La presente copia è conforme all'originale

Addi, **11 FEB. 2003**

L'incaricato

SCADE IL 22 FEB. 2003 Trasmessa al CORECO il _____
--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione pubblicata nelle forme di legge **E' DIVENUTA ESECUTIVA** a sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000. in data

24 FEB. 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ATTILIA FABBRO

Proposta di deliberazione

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI - ANNO 2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 è stata disposta, fra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- che l'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che l'art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 apporta modifiche alla disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 504/1992;
- che l'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 concede ai Comuni la potestà regolamentare in materia d'Imposta Comunale sugli Immobili;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad una revisione di tale regolamento sia a seguito delle modificazioni di norme, sia per regolamentare situazioni successivamente emerse a seguito dell'attività di accertamento;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 12 del 28.02.2000 con la quale è stato approvato il vigente regolamento ICI ;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 16 del 28.02.2001 con la quale sono state approvate modifiche al succitato regolamento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2002, con il quale è stato differito al 31.03.2003 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2003;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ICI, come da testo allegato parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che nel testo in esame sono ricomprese le modifiche allo stesso approvate con proprio atto n.16 del 28.02.2001;
3. di dare atto che a norma dell'art.14 della Legge 23.12.1999 n.488, il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2003;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Ministero delle Finanze ai sensi di legge.

Sulla suestesa proposta di deliberazione è stato acquisito il seguente parere ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 20.08.2000 n. 267.

- VISTO, che non vi è spesa per il bilancio comunale, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Limena, li 20.01.2003

Il responsabile del servizio
f.to Lino Furlan

Al momento della discussione del presente argomento risultano presenti 16 consiglieri. (assente Rossetto Carla)

Relaziona il Sindaco presidente che illustra il contenuto delle modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta Ici che vengono proposte all'approvazione.

Terminata la relazione viene aperta la discussione.

Il Consigliere Tonazzo chiede che in occasione della discussione di argomenti particolarmente impegnativi come i regolamenti, venga concesso ai consiglieri un tempo maggiore per poter approfondire l'esame degli stessi.

Il Consigliere Valentini rileva che il regolamento del comune di Limena è troppo vessatorio in confronto a quello di altri comuni e diventa difficilmente applicabile se si discosta eccessivamente dai dettati della legge generale.

Si assenta l'Assessore Tognon . (presenti 15 consiglieri)

Terminata la discussione.

Messa ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n.5 (Tonazzo, Duregon, Rossetto Gloria, Valentini, Scaglia) astenuto nessuno su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco presidente

APPROVA LA PROPOSTA

**COMUNE
DI LIMENA
PROVINCIA DI PADOVA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
dell'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28.02.2000 e modificato
con successive deliberazioni di C.C. n.16 del 28.02.2001 e n.6 del 23.01.2003.**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Limena, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446 e da ogni altra disposizione normativa.

Articolo 2 – Oggetto dell'imposta.

1. Costituiscono oggetto dell'imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, di seguito elencati: fabbricati, aree edificabili e terreni.

A) fabbricato: l'unità immobiliare che è o deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta.

Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato anche le unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U. :

- di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte del N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori" *presentato in Comune per ottenere l'agibilità o, se antecedente, dalla data di accatastamento secondo le previsioni dell'art. 3 del DPR 22/04/1994 n. 425 o dalla data di effettivo utilizzo;*
- quelle che, avendo perso i requisiti di ruralità (fabbricati "ex rurali"), devono essere iscritte al N.C.E.U. nei termini previsti dalla legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di "ruralità" previsti dalla normativa vigente;
- quelle che, "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza (intendendosi come tale esclusivamente quella che risulta iscritta al N.C.E.U. unitamente al fabbricato oppure se non individuata al N.C.E.U. quella parte di superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità) è considerata parte integrante del fabbricato in quanto la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche la redditività del terreno.

B) area edificabile: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base:

- agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc.);
- alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.

Nel concetto di aree edificabili:

a) rientrano

- le aree nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati così come individuati alla precedente lettera A) (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile);
- le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori) come, ad esempio:
 - aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;

- aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;
- le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.

b) non rientrano

- le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, è comunque assorbita dalla rendita del fabbricato;
- le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;
- le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
- i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che mantengono sul fondo l'utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole così come precisate nella successiva lettera C). Nel caso di contitolarità la qualifica di imprenditore agricolo, come definita dall'articolo 58, comma 2 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, può essere posseduta da uno solo dei contitolari. (1)

In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" con le seguenti decorrenze:

- 1) per variazione da area inedificabile ed edificabile dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del relativo provvedimento;
- 2) per variazione da area edificabile a inedificabile dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

C) terreno agricolo: si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile:

- 1) coltivazione del fondo;
- 2) silvicoltura;
- 3) allevamento del bestiame;
- 4) manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura;

Le attività sopra elencate devono essere svolte da:

- 1) coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi predisposti dagli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli e pubblicati nell'albo comunale;
- 2) soggetti diversi dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo che coltivano il fondo non per l'esclusivo autoconsumo familiare ma al fine della commercializzazione dei prodotti che richiede il rilascio della partita IVA.

Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività sopraindicate oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisato dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile (1);

(1) cfr. Circolare Ministero delle finanze 14.06.1993 n. 9 – prot. 249

Articolo 3 - Base imponibile.

1. La base imponibile dell'imposta, che è il valore degli immobili rapportato alla quota ed al periodo di possesso, è determinata tenendo presenti alcune particolari situazioni:

a) fabbricati non iscritti in catasto

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati alla successiva lettera c), non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati già iscritti in catasto, compresi quelli del gruppo catastale D, per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti all'U.T.E. (1).

(1) cfr. Risoluzione del Ministero delle Finanze 1.3.1999 n. 35/E

b) fabbricati di interesse storico

In deroga a quanto previsto dalle precedenti lettere, per i fabbricati di interesse storico o artistico, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo (aumentata del 5 per cento) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

c) area edificabile: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

1) La Giunta Comunale, al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, può, con propria deliberazione, determinare per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili.

2) I valori di riferimento determinati dalla Giunta Comunale sono portati a conoscenza degli interessati con ogni mezzo adeguato a disposizione dell'ufficio tributi entro 60 giorni dalla data di approvazione.

Il contribuente può autoliquidarsi un'imposta su un imponibile minore di quello determinato. In questo caso è obbligato a presentare all'ufficio tributi, entro il termine di pagamento dell'acconto una stima *asseverata* firmata da un tecnico abilitato dalla quale risultino le motivazioni del minore imponibile sul quale ha pagato l'imposta.

L'ufficio tributi sottoporrà la stima proposta dal contribuente all'ufficio tecnico comunale o a tecnico incaricato e nel termine di 60 giorni avvierà, in caso di rigetto o parziale accoglimento della stima, l'atto di accertamento applicando le sanzioni di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 473 e successive modifiche. In caso di utilizzazione edificatoria di un'area, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o se antecedente, *fino alla data di accatastamento in base all'art. 3 del DPR 425/94* o alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

- 3) In caso di demolizione di un fabbricato e di ricostruzione dello stesso sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457, fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio o, se antecedente, fino *alla data di accatastamento in base all'art. 3 del DPR 425/94* o alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

Articolo 4 - Esenzioni.

1. Le lettere a) ed i) dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Lgs. 30.12.1992 n. 504 sono sostituite dalle seguenti:

- a) gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende Sanitarie Locali;
- b) gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23.12.1978 n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (1);
- c) i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dai soggetti di cui all' art. 87 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento d'attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (2).

2. Le disposizioni di cui al comma 1) si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 504/92 ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente provvedimento.

3. Non sono soggetti ad ICI gli immobili per i quali, a norma dell'articolo 1, comma 3° della Legge 09.12.1998 n.431, l'Amministrazione Comunale, in qualità di conduttore, abbia stipulato contratti di locazione assumendo direttamente tutte le obbligazioni contrattuali, per concederli mediante concessione a soggetti in situazione di emergenza abitativa”:

(1) facoltà prevista dal comma 1, lettera b), dell'articolo 59 del D.Lgs.15.12.97 n.446;

(2) facoltà prevista dall'art. 59, comma 1°, lettera c) del D. Lgs. n. 446/97

Articolo 5 – Detrazioni e riduzioni.

1. *La Giunta Comunale*, con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

2. Per abitazione principale si intende:

- a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
- c) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (1);
- d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari aventi la residenza anagrafica nel comune;
- e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
- f) abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento a parenti ed affini di primo grado (2);
- g) ai fini dell'applicazione del presente comma, si considerano "abitazione principale" anche le pertinenze, seppure distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.) (3).

3. Per i fabbricati o unità immobiliari inagibili o inabitabili:

- a) l'imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda dello stesso, redatta in carta semplice. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o della salute delle persone.

Tali sono immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell' art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti essendo nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento (4).

- (1) facoltà prevista dall'art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996 n. 662;
- (2) facoltà prevista dall'art. 59, lettera l) del D. Lgs. n. 446/97;
- (3) facoltà prevista dall'art. 59 lettera d) del D. Lgs. n. 446/97
- (4) per l'intero comma 3° la facoltà è concessa dal comma 1°, lettera h) dell'art. 59 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Articolo 6 – Versamenti.

1. I versamenti di acconto e saldo debbono essere effettuati entrambi nella misura del 50% entro il 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno. La stessa percentuale è applicata alla detrazione, per i mesi di possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché dalla dichiarazione o comunicazione sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari (1).

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta annuale a carico di ogni soggetto passivo, risulta inferiore ad € 10,33 (2). Tale limite non si applica se trattasi di versamento a titolo di ravvedimento operoso.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione (3).

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura del procedimento.

- (1) facoltà prevista dalla lettera i, comma 1°, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
- (2) facoltà concessa dall' art. 17 comma 88, legge 127/97 - Bassanini bis
- (3) facoltà prevista dell'articolo 59 - comma 1° lettera o) dei D. Lgs. 446/97.

Articolo 7 - Comunicazione.

1. In luogo della dichiarazione o denuncia, è fatto obbligo al contribuente di presentare al comune una comunicazione entro il termine fissato per i versamenti o comunque entro il *31 gennaio successivo all'anno nel quale* si è verificato l'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.

2. La comunicazione può essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali (1) e corredata da copia dell'atto notarile di acquisto, vendita, costituzione di diritti reali, ecc.

3. In caso di successione legale o testamentaria il versamento della rata scaduta e la relativa comunicazione possono essere presentate entro il sesto mese dalla data del decesso anche da uno solo degli eredi, allegando copia dell'atto di successione.

(1) facoltà prevista dal comma 1°, lettera l) n. 1 del D. Lgs. n. 446/97

Articolo 8 - Liquidazione.

Sono eliminate tutte le operazioni di liquidazione diverse da quelle che rientrano nell'attività di accertamento di cui all'articolo 9 (1).

(1) facoltà prevista dalla lettera l) n. 1, comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97

Articolo 9 – Gestione ed accertamento dell'imposta.

1. L'imposta può essere accertata e riscossa dal Comune ovvero affidata a terzi a norma dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio di Limena.
2. Il Comune emette motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Spetta alla Giunta Comunale il compito di pianificare gli indirizzi informativi dell'attività di controllo che deve essere potenziata anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. Il materiale espletamento dell'attività di controllo rimane di competenza del funzionario responsabile.
5. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 (1) e dell'autotutela di cui all'articolo 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287, all'articolo 2-quater della Legge 30.11.1994 n. 656 e del Decreto del Ministero delle Finanze 11.02.1997 n. 37.

(1) facoltà prevista dalla lettera m), comma 1°, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Articolo 10 – Rimborsi e compensazione.

1. Disciplina generale
 - a) Il contribuente può presentare al Comune al quale è stata versata l'imposta domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro gli stessi termini stabiliti per la liquidazione e gli accertamenti o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
 - b) Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con sentenza o atto divenuto definitivo. Detto procedimento può riferirsi sia al contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a

contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili. Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento;

c) è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine di cui alla lettera a) e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui

- l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso. Devono in tal caso essere possibili le azioni d'accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo;
- l'imposta sia stata erroneamente versata per immobili per i quali il contribuente non ne avesse l'obbligo.

2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o sul valore.

Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro l'attribuzione di rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, compete dal giorno di errata attribuzione della rendita e con gli interessi di cui all'articolo 11.

3. Rimborsi in caso di attribuzione della rendita definitiva.

Per i fabbricati denunciati con rendita provvisoria, dall' 01.01.2000 e fino a quando la rendita non sia stata comunicata direttamente a mezzo del servizio postale non sono dovuti sanzioni ed interessi per effetto della nuova attribuzione di rendita. Qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico Erariale sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune provvede al rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza per tutti gli anni in cui è stata versata l'imposta, senza attribuzione di interessi. (1)

4. Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

a) E' possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata;
- per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso d'imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell' art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:

- non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell' art. 31, comma 10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

b) La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

5. E' consentita la compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili anche se relativa a periodi d'imposta diversi, su richiesta del contribuente da effettuarsi in qualsiasi momento e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione del provvedimento di rimborso. (2)

6. Non si fa luogo a rimborso o compensazione quando l'importo risulta uguale od inferiore ad € 10,33 (3).

(1) previsto dall'articolo 30 comma 11 della Legge 23.12.1999 n. 488 (Legge finanziaria 2000)

(2) facoltà prevista dall'art. 59, comma 1°, lettera f) del D. Lgs. n. 446/97

(3) facoltà concessa dall'art. 17, comma 88, Legge 127/97 - Bassanini bis

Articolo 11 – Interessi.

La misura degli interessi moratori per la riscossione ed i rimborsi dell'imposta è determinata, per ogni semestre compiuto, *nella stessa misura del tasso* di interesse *legale* fissato ai sensi dell'articolo 1284 del Codice civile da applicare anche per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. (1)

(1) cfr. articolo 13 della Legge 13.05.1999 n. 133

Articolo 12 - Riscossione ordinaria.

L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su c/c postale intestato alla tesoreria del comune o direttamente presso la tesoreria medesima o tramite il sistema bancario.

Articolo 13 - Riscossione coattiva.

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'articolo 6 del presente regolamento, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, o *rateizzazione e/o differimento dei termini di pagamento di cui all'art. 16 del presente regolamento*, sono rimosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità :

a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112;

b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997.

2. Nel caso di riscossione coattiva tramite ruolo, questo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato

notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

3. Nel caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione, il relativo provvedimento deve essere notificato al contribuente entro cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro cinque anni dalla data di scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 14 - Sanzioni.

1. Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa *nella misura dell'imposta dovuta per l'immobile non comunicato, con un massimo di € 516,46 ad immobile, riducibile ad un quarto.*

2. *Per le situazioni antecedenti il 31/12/1998 si applica il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 472/1997 entrato in vigore l'01.04.1998. (1)*

3. *In vigenza dell'obbligo della comunicazione, il controllo si sostanzia nella quantificazione dell'imposta ancora dovuta, degli interessi e della sanzione e all'emissione di un atto di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, non riducibile ad un quarto, nella misura del 25% (2).*

1) facoltà concessa dall'articolo 59, comma 1°, dalla lettera l) n. 4 del D. Lgs 15.12.1997n. 446.

2) cfr. circolare del Ministero Finanze n. 296/E del 31/12/1998.

Articolo 15 - Attenuazione delle sanzioni .

Anche al fine di evitare l'insorgenza di vasto contenzioso, il Consiglio Comunale con propria deliberazione può prevedere forme di attenuazione delle sanzioni sull'imposta per situazioni straordinarie od eccezionali indicandone i casi, le condizioni, le modalità, gli importi, i termini e i limiti temporali.

Articolo 16 - Rateizzazione e differimento dei termini di pagamento.

1. Su richiesta del contribuente il responsabile del tributo può concedere il pagamento rateizzato della maggiore imposta accertata, interessi e sanzioni, tenendo conto:

- delle condizioni economico-sociali autodichiarate dal contribuente che saranno accertate dal Comune con ogni mezzo idoneo;
- della contemporaneità di accertamento per più anni d'imposta.

2. In luogo della rateizzazione può essere accordato il differimento dei termini di pagamento.

3. In entrambi i casi

- viene sottoscritto uno specifico atto;
- viene salvaguardato il beneficio della riduzione ad un quarto delle sanzioni;
- l'impugnazione dell'atto non può avvenire oltre i termini previsti dall'atto di liquidazione o accertamento.

4. L'atto di impugnazione annulla la domanda di rateizzazione o di differimento dei termini di pagamento.

5. La rateizzazione ed il differimento dei termini non potranno essere *di norma* superiori a 12 mesi ed il versamento della prima rata, *o primo importo*, dovrà avvenire nei termini previsti dall'atto di accertamento.
6. *Nel caso di differimento dei termini o rateizzazione entro i 12 (dodici) mesi non sono dovuti interessi.*
7. Sulle rate successive alla prima *o importi successivi concessi oltre i 12 (dodici) mesi* sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento della prima rata *o primo importo*.
8. Gli interessi calcolati su base giornaliera dovranno essere versati cumulativamente all'importo dell'ultima rata.
9. *Per importi dilazionati superiori ad € 2.582,29 è prevista la presentazione di un'idonea garanzia per la durata della rateizzazione o differimento dei termini aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata o importo.*
10. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata *o di un solo importo*, il debitore decade dal beneficio *della riduzione della sanzione al quarto (1/4)* e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla rata *o importo* non pagato *oltre gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza non rispettata.*

Articolo 17 - Potenziamento ufficio tributi.

Al fine del potenziamento dell'attività di gestione, controllo ed accertamento dell'imposta Comunale sugli Immobili, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché siano garantite adeguate risorse finanziarie

- a) per il potenziamento strutturale dell'ufficio tributi (1)
- b) per l'incentivazione del personale addetto al servizio (2).

Per l'attuazione delle previsioni del precedente comma 1, la Giunta comunale quantifica annualmente le percentuali delle risorse finanziarie sul gettito I.C.I. dell'anno precedente per il potenziamento strutturale dell'ufficio e del gettito derivante dall'attività di accertamento per l'incentivazione del personale.

(1) previsione dell'art. 3, comma 57 della Legge 23.12.1996 n. 662;

(2) possibilità concessa dall'art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446

Articolo 18 - Disposizioni transitorie.

1. *Anche per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento:*
 - si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte del contitolare che ha versato.
 - si procede all'attività di liquidazione derivante da tardivo versamento con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modifiche relative al ravvedimento operoso.

- la riduzione d'imposta di cui all'articolo 5, comma 3 può essere concessa su richiesta tardiva del contribuente ;
 - per le aree edificabili i cui imponibili dichiarati non si discostassero dai valori determinati dalla Giunta comunale per oltre il 40%, si procederà effettuando la liquidazione della maggiore imposta, applicando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 504 dando al 20% di maggiorazione valore sanzionatorio ed applicando quindi la riduzione ad $\frac{1}{4}$ qualora il contribuente optino per l'adesione.(1)oltre agli interessi di cui al precedente articolo 11.
 - per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli già iscritti negli elenchi di cui all'art. 11 della Legge 09.01.1963 n. 9, che siano stati cancellati per raggiunti limiti di età, abbiano continuato la coltivazione dei propri fondi ed avessero pagato l'imposta calcolando l'esenzione e la riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 504 fino al 31.12.1997, non si procede al recupero in quanto si attribuisce valore innovativo all'articolo 58 lettera c) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.
 - non vengono applicate le sanzioni per tutti gli errori formali non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
 - gli interessi decorrono dalla data di esecuzione del versamento se il diritto al rimborso risulta dalla dichiarazione, nella misura definita dall'articolo 11 del presente regolamento; in tutti gli altri casi dalla data di presentazione della domanda di rimborso (2).
2. Per sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo della comunicazione di cui al precedente articolo 7 si considera regolarmente adempiuto se assolto entro i termini previsti dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, N. 504, anche utilizzando la dichiarazione conforme ai modelli ministeriali. La presentazione della predetta dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione. *Alla dichiarazione deve essere comunque allegato l'atto notarile relativo o la documentazione prevista dal modello di comunicazione.*
 3. Nessuna sanzione dovrà essere applicata qualora il contribuente continui a versare l'imposta nelle misure previste dalla Legge 23/12/2000 n. 388, qualora la cifra complessiva annuale corrisponda all'imponibile.
 4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(1) cfr. Circolare Ministero delle Finanze n. 23/E dell'11.02.2000

(2) D.M. delle Finanze 24.09.1999 n. 367, articolo 1, comma 4;

Articolo 19 - Rinvio.

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili previste dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dell'articolo 59 del D.Lgs.15.12.1997, n. 446.

Articolo 20 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento approvato secondo le procedure dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti *del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, entra in vigore l'01/01/2003(1).*

(1) cfr. art. 14 della Legge 23.12.1999 n. 488

Articolo 21 - Abrogazione norme precedenti.

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari relative all'imposta comunale sugli immobili approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28.12.1998.

INDICE

Articolo	Oggetto
1	Oggetto del Regolamento
2	Oggetto dell'imposta
3	Base imponibile
4	Esenzioni
5	Detrazioni e riduzioni
6	Versamenti
7	Comunicazione
8	Liquidazione
9	Gestione ed accertamento dell'imposta
10	Rimborsi e compensazione
11	Interessi
12	Riscossione ordinaria
13	Riscossione coattiva
14	Sanzioni
15	Attenuazione delle sanzioni
16	Rateizzazione e differimento dei termini di pagamento
17	Potenziamento ufficio tributi
18	Disposizioni transitorie
19	Rinvio
20	Entrata in vigore
21	Abrogazione norme precedenti